



SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA

REGOLAMENTO MODIFICATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE

(approvato dal Consiglio dei Docenti del 16/09/2012-mod.)

Art. 1)

Allo scopo di perseguire i fini statutari previsti dall'Art. 4 sub 2 dello statuto dell'A.R.I.R.I. viene costituita la SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA.

La SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ARIRI è una struttura avente funzioni didattiche e formative nel campo della psicoterapia psicoanalitica individuale. Essendo un corso di specializzazione riconosciuto dal Ministero abilita alla professione di psicoterapeuta, rilasciando un diploma valido per l'inserimento negli elenchi degli psicoterapeuti istituiti presso gli albi dell'ordine degli psicologi e quello dei medici. Il diploma consente la partecipazione ai concorsi pubblici presso le aziende sanitarie che richiedono questo titolo.

L'orientamento teorico della Scuola si riferisce alla tradizione della psicoanalisi internazionale, a partire dalla formulazione originaria freudiana, e ad ai successivi sviluppi secondo le maggiori correnti e scuole psicoanalitiche.

La Scuola opera nel rispetto delle normative nazionali che regolano la formazione nel settore, alle quali si conforma, e della specifica area culturale della psicoterapia secondo il modello teorico di riferimento.

Art. 2) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORMAZIONE

Il corso di Formazione ha durata quadriennale.

Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 150 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di crisi.

La **Formazione Teorica** prevede:

- a) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;
- b) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dalla scuola.

L'insegnamento teorico privilegia il modello seminariale con finalità di didattica attiva.

La **Formazione Pratica** prevede:

- a) una formazione coerente al tipo d'indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione di gruppo delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico.

Tale formazione professionale, coerente con gli indirizzi della Scuola, deve attuarsi secondo le direttive del Consiglio dei Docenti.

- b) il tirocinio deve svolgersi presso strutture e/o servizi pubblici o privati accreditati, sotto la supervisione di un tutor di indirizzo metodologico e teorico-culturale coerente a quello seguito dalla Scuola. Il tirocinio deve essere debitamente documentato dall'allievo per una durata annuale di almeno 150 ore per ogni anno di corso; da tale esperienza possono essere esentati coloro che operano in strutture pubbliche per la salute mentale, ove il Consiglio dei Docenti giudichi la struttura in cui l'allievo lavora idonea. Per tale scopo l'A.R.I.R.I. è convenzionata con l'Università di Bari ed ha attivato convenzioni con altre strutture pubbliche e private operanti nel campo della salute mentale, secondo le esigenze formative.

Art. 3) FORMAZIONE TEORICA

L'ordinamento didattico dell'istituto è deciso ed adottato dal Consiglio dei Docenti in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle disposizioni di cui al presente titolo.

Gli insegnamenti impartiti durante il corso, sono individuati e decisi dal Consiglio dei Docenti su proposta del Segretario con riferimento alle aree disciplinari di cui all'art. 1.

Art. 4) Gli ORGANI della SCUOLA sono:

- A) il DIRETTORE;
- B) il SEGRETARIO;
- C) il COMITATO SCIENTIFICO, istituito ai sensi dell'art.4,c.2 del Regolamento ex Art. 17 comma 96 della Legge N. 127/97, pubblicato in G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999;
- D) il COORDINAMENTO SCIENTIFICO;
- E) il CONSIGLIO DEI DOCENTI

Art. 5) Il DIRETTORE della SCUOLA:

Il Direttore:

- viene nominato dal Consiglio dei Docenti della Scuola;
- rappresenta la SCUOLA nei confronti della comunità scientifica, con la collaborazione del COORDINAMENTO SCIENTIFICO;
- rappresenta la SCUOLA nei confronti dell'A.R.I.R.I.;
- in collaborazione con il SEGRETARIO, convoca e presiede le riunioni del CONSIGLIO DEI DOCENTI e degli allievi e predispone gli ordini del giorno;
- predispone le relazioni programmatiche e consuntive annuali e le trasmette al Presidente dell'ARIRI ed al MIUR;
- predispone l'elenco dei docenti, divisi come Docenti Didatti (che svolgono i Seminari e l'attività di formazione come supervisioni di gruppo, tutoraggio, analisi didattica, supervisioni individuali) e Docenti Cultori della Materia (che svolgono solo attività seminariale), e lo sottopone all'approvazione del Consiglio dei Docenti;
- predispone i programmi d'insegnamento, in collaborazione con il Segretario ed Consiglio dei Docenti;
- è coadiuvato nelle sue attività dal SEGRETARIO

Art. 6) Il SEGRETARIO DELLA SCUOLA.

Il Segretario:

- viene nominato dal Consiglio dei Docenti
- coadiuva il DIRETTORE, assicurando il necessario supporto organizzativo a questi ed al Consiglio dei Docenti;
- si occupa dell'organizzazione delle attività didattiche, di tirocinio e di supervisione
- cura gli aspetti amministrativi e contabili della SCUOLA, con mansioni di Tesoriere della Scuola.

Art. 7) IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da 3 esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegna nella Scuola, nelle discipline di cui all'art. 8, comma 3 del citato decreto, e precisamente:

- psicologia generale
- psicologia dello sviluppo
- psicopatologia
- diagnostica clinica.

I componenti del Comitato vengono nominati dal Consiglio dei Docenti.

Il Comitato Scientifico presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo.

Art. 8) IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

I MEMBRI del COORDINAMENTO SCIENTIFICO, nominati dal Consiglio dei Docenti, svolgono i seguenti compiti:

1. organizzano, dirigono e coordinano le attività di ricerca in cui la Scuola è impegnata, coinvolgendo gli allievi ed i docenti
2. diffondono gli articoli di aggiornamento scientifico relativi all'indirizzo della Scuola
3. organizzano gli eventi scientifici con relatori esterni nazionali ed internazionali
4. promuovono relazioni con esponenti di rilievo e di riferimento scientifico di altre Scuole per collaborazioni e scambi culturali
5. Coadiuvano il Segretario nell'organizzazione delle attività didattiche della Scuola

Art. 9) IL CONSIGLIO DEI DOCENTI

Il Consiglio dei Docenti è costituito dal *Direttore, dal Segretario e dai Docenti Didatti e dal Presidente dell'ARIRI.*

Due volte l'anno al Consiglio dei Docenti partecipa, con funzioni consultive, una rappresentanza degli allievi costituita da 4 membri, uno per ogni anno di corso, eletti all'inizio di ogni anno dagli iscritti alla SCUOLA.

Il Consiglio dei docenti delibera su tutte le questioni attinenti alla vita della Scuola ed in particolare:

- Nomina i docenti della Scuola previa valutazione dei requisiti essenziali come da art. 10
- collabora con il Direttore alla redazione delle relazioni programmatiche e consuntive annuali;
- collabora con il Segretario ed il Coordinamento Scientifico alla realizzazione dei programmi formativi della SCUOLA ;
- delibera in merito alle domande di ammissione, con giudizio inappellabile e secondo le modalità ed i criteri del successivo art. 11;
- collabora con il SEGRETARIO circa l'organizzazione, il controllo e la valutazione delle attività di formazione degli allievi.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice.

I Membri del Consiglio dei Docenti che non partecipano fisicamente (e non per delega) ad almeno il 50% delle riunioni del Consiglio dei Docenti per tre anni consecutivi decadono dal Consiglio stesso con atto deliberativo immediatamente attuativo.

Art. 10) IL CORPO DOCENTE.

E' composto da professionisti Docenti Didatti (che svolgono i Seminari e l'attività di formazione come supervisioni di gruppo, tutoraggio, analisi didattica, supervisioni individuali) e Docenti Cultori della Materia (che svolgono solo attività seminariale). Sono segnalati dal Direttore della Scuola che li sottopone all'approvazione del Consiglio dei Docenti.

I Docenti Didatti fanno parte del Consiglio dei Docenti.

Il corpo docente della Scuola viene nominato dal Consiglio dei Docenti in numero adeguato alle esigenze dell'insegnamenti teorici, della supervisione e delle altre attività formative, sulla base di titoli scientifici e didattici qualificanti, idoneamente documentati ed in base ai programmi della Scuola. Il docente non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità conseguente alla contemporanea identica o similare funzione presso un'altra Scuola privata della Regione Puglia riconosciuta dal MIUR. Possono comunque partecipare all'attività didattica presso la Scuola come *Docenti Cultori della Materia*, ma non possono partecipare al Consiglio dei Docenti.

I docenti che non danno la disponibilità all'insegnamento e alle altre attività didattiche per due anni di seguito decadono dal Corpo Docente con deliberazione del Consiglio dei Docenti.

Art. 11) MODALITA' E CRITERI DI AMMISSIONE

Entro il 30 Giugno di ogni anno il Presidente dell'ARIRI, sentito il Direttore della Scuola, pubblica il bando del concorso di ammissione alla selezione.

Il bando contiene tutte le informazioni necessarie ed utili, ed in particolare:

- il numero dei posti disponibili;
- le modalità di formulazione e di presentazione ed il termine di presentazione delle domande di ammissione;
- i requisiti generali e specifici a cui è subordinata l'ammissione;
- la documentazione da produrre, relativa ai titoli professionali e curriculari utili alla formazione della graduatoria di merito.

I candidati devono far pervenire, entro il termine fissato nel bando annuale, la propria domanda d'iscrizione indirizzata al Direttore della Scuola all'indirizzo mail della Scuola unitamente ad un dettagliato curriculum professionale ed alle certificazioni attestanti i requisiti richiesti.

Le domande di ammissione vengono esaminate da una *commissione* composta dal Direttore, dal Segretario e da 2 membri designati dal Consiglio dei Docenti, per la verifica dei requisiti di ammissione e la valutazione dei curriculum presentato da ciascun candidato. La *commissione* stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli nel rispetto dei criteri generali delle normative sui pubblici concorsi.

I candidati ammessi alla selezione vengono quindi convocati ed invitati a sostenere due colloqui: uno con il Segretario e uno con il Direttore.

La *commissione*, in base alla valutazione complessiva, formula quindi una graduatoria degli idonei, i quali vengono invitati a formalizzare la propria iscrizione al corso di formazione tramite gli adempimenti all'uopo prescritti.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Art. 12) REQUISITI DI AMMISSIONE

Secondo quanto previsto dall'Ordinanza del M.I.U.R. del 10/12/2004 (pubblicato sulla G.U. 29/12/2004 n.304, ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi entro il primo mese di inizio del corso. I predetti laureati possono essere iscritti al Corso di Specializzazione con riserva purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.

In particolare

1. coloro che sono laureati ma non ancora iscritti all'Ordine: è ammessa l'iscrizione con riserva al primo anno. La norma prevede che l'allievo deve *obbligatoriamente* sostenere e superare l'esame di abilitazione entro la prima sessione utile dell'anno di iscrizione al primo anno del corso.
2. Lo specializzando che per vari motivi non riesca a superare l'esame di stato nella prima sessione utile, successiva all'iscrizione con riserva della scuola, non può conseguire il diploma di specializzazione in psicoterapia prima di quattro anni

dal superamento dell'Esame di Stato e della relativa iscrizione all'Ordine;

3. è indispensabile che l'allievo, una volta conseguita l'Abilitazione, richieda l'iscrizione all'Ordine entro 30 giorni. A questo scopo fa fede il timbro postale (o il protocollo di arrivo, dipende da come si chiede l'iscrizione) e non la data in cui riceve la comunicazione dell'avvenuta iscrizione. Se l'allievo richiede l'iscrizione all'Ordine dopo i 30 giorni, dovrà posticipare la specializzazione di un anno.

Pertanto, i candidati all'atto della domanda di iscrizione alla Scuola devono possedere i seguenti requisiti:

- laurea in Medicina e chirurgia ed iscrizione all'Ordine dei medici, oppure
 - laurea magistrale in Psicologia ed iscrizione all'Albo degli Psicologi, oppure
 - iscrizione all'Albo degli Psicologi;
- oppure
- laurea magistrale in Psicologia in attesa di iscrizione all'Albo (iscrizione con riserva)

Art. 13) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La commissione esprime la propria valutazione dei candidati, al fine della formazione della graduatoria degli idonei, sulla base dei seguenti criteri generali.

La commissione ha a disposizione, per la formazione della graduatoria, i seguenti punteggi (massimi per voci):

a) titoli:

- titoli di carriera: punti 15;
- titoli accademici e di studio: punti 15;
- pubblicazioni: punti 5;
- curriculum formativo e professionale: punti 10 (ai fini della valutazione del curriculum vengono considerati la continuità e la qualità dell'impegno professionale relativamente a tre aree: ricerca, attività professionale, aggiornamento professionale in ambito psicoterapeutico)

b) colloquio: punti 45 (ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al colloquio vengono considerati 3 parametri fondamentali: la motivazione; la preparazione culturale; la reale disponibilità ad impegnarsi nel programma di formazione a lungo termine).

c) abilitazione conseguita: punti 5

d) data di consegna della domanda: punti 5

Art. 14) AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

I candidati sono ammessi al corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di merito, in numero massimo pari a quello stabilito nel bando di selezione; in caso di rinuncia di un avente diritto, gli subentra il primo degli idonei. Il numero massimo di allievi ammissibili viene stabilito sulla base di parametri oggettivi, tenendo conto delle risorse formative disponibili.

Art. 15) SISTEMI DI VALUTAZIONE

Per conseguire il Diploma di Specializzazione l'allievo deve effettuare una *analisi personale* che deve avere inizio con un analista della scuola fra quelli disponibili in elenco entro il 2° anno di corso. La frequenza deve essere preferibilmente di almeno 2 sedute la settimana. Il Consiglio dei Docenti si riserva di accettare analisi didattiche effettuate da analisti esterni alla Scuola prevedendo un supplemento di analisi.

Alla fine del 2° anno ci sarà una verifica effettuata da una Commissione Didattica formata dal Segretario e due docenti che esaminerà il percorso formativo svolto dall'allievo (deve aver frequentato almeno il 75% delle attività seminariali, svolto il tirocinio e frequentato almeno il 75% delle ore di Supervisione di Gruppo) ed il grado di preparazione e di apprendimento raggiunto. A seguito di tale verifica, se la Commissione lo riterrà opportuno, l'allievo dovrà ripetere il secondo anno di corso, senza comunque oneri

aggiuntivi di iscrizione. Tale verifica sarà sostenuta in una data e con un programma da definire e comunque non prima del 1° Marzo del terzo anno di corso.

Alla fine del Corso è prevista una *verifica finale* effettuata da una *Commissione Didattica* composta da due docenti e presieduta dal Segretario della Scuola; comprenderà, oltre alla verifica del percorso formativo svolto e grado di preparazione e di apprendimento raggiunto, la discussione di un elaborato teorico-clinico sviluppato dall'allievo (*se l'allievo non è ritenuto idoneo o se il percorso formativo non è completo, valgono gli stessi criteri della verifica del 2° anno*).

La verifica del livello di formazione viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) *criterio quantitativo*: l'allievo deve dimostrare di aver frequentato almeno il 75% delle attività seminariali e didattiche previste, le 150 ore di tirocinio pratico-clinico per anno di corso, il 75% delle ore di Supervisione di Gruppo previste. L'allievo che non soddisfi tali requisiti può essere autorizzato, *per una sola volta* durante il corso di formazione, a ripetere l'anno senza oneri economici aggiuntivi.

b) *criterio qualitativo*: a partire dal secondo anno gli allievi devono iniziare l'analisi didattica (se non è già in corso) con un analista della Scuola. Devono frequentare i Gruppi di Supervisione tenuti dai docenti della Scuola e svolgere le ore di tirocinio presso le strutture accreditate come previsto da Art. 2 del Regolamento. Queste attività formative devono essere certificate dall'analista didatta e dal tutor a cui è affidato l'allievo.

L'allievo riceve all'inizio di ogni anno un apposito libretto che consente, all'allievo stesso ed al Consiglio dei Docenti, il controllo delle presenze durante tutte le attività didattiche e formative svolte, al fine di sostenere le verifiche intermedie e l'esame finale.

Una volta terminati i 4 anni di corso ed avendo conseguito le idoneità delle *verifiche (2° e 4° anno)*, l'allievo è ammesso alla *valutazione finale*.

A tal fine l'allievo deve presentare e discutere una *tesi* composta da
a) una relazione su un caso clinico seguito durante il corso e supervisionato dal tutor e durante i gruppi di supervisione;
b) una relazione su un argomento teorico attinente al caso clinico ed alla formazione effettuata.

La tesi viene discussa con una *commissione d'esame* formata dai membri del Consiglio dei Docenti e presieduta dal Direttore della Scuola.

La *commissione* emette un giudizio di idoneità del candidato al rilascio dell'attestato finale. In caso di giudizio negativo, può invitare il candidato a presentarsi nuovamente alla valutazione finale dopo un periodo di tempo adeguato, indicandogli i motivi del giudizio di inidoneità ed affidandolo ad un tutor che possa aiutarlo a risolvere i problemi evidenziati.

All'allievo, che ha superato con esito positivo tutte le tappe valutative intermedie e finali, viene rilasciato dalla Scuola (per delega del MIUR) il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, che ha titolo legale a tutti gli effetti di legge.

ART. 16)

Per gli studenti che ne fanno richiesta se in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia rilasciata da una Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR ed acquisita successivamente all'entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'art. 14 Legge N. 127/97 (istanze di riconoscimento presentate prima del 15.5.97) e succ. modificazioni, è consentito il passaggio da una Scuola all'altra e/o l'abbreviazione del corso, *previa approvazione insindacabile del Consiglio dei Docenti* e comunicazione ed approvazione del MIUR.